



Comune di Massanzago

Provincia di Padova

Via Roma, 59 • Cap. 35010 • Cod. Fiscale 80009530280 • Partita Iva 00703310284 • www.comune.massanzago.pd.it • Fax 049 936.00.20
Anagrafe Tel. 049 579.70.01 • Ragioneria e Segreteria Tel. 049 936.01.31 • Uff. Tecnico Tel. e Fax 049 936.00.03 • Uff. Tributi Tel. 049 579.70.73

Prot.n. 9835

Ordinanza n. 10/2005

ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

VISTO l'art.36 comma 3 della legge 8.6.1990 n.142;

VISTA la legge 1.6.1971 n.425;

VISTO l'art.8 della legge 25.08.1991 n.287;

VISTA la legge regionale 14.09.1994 n.40;

VISTA la circolare della Regione Veneto del 31.01.2005 n.61358/4903;

DETERMINA

con decorrenza dall'1.10.2005 gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di tipo A, B, C e D così come indicati dall'art.5 della legge 25.8.1991 n.287, e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

ART.1 FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

A) ESERCIZIO DI TIPO "A"

(Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari)

Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo l'esercizio:

- Dovrà effettuare un orario obbligatorio di n.5 ore giornaliere,
- Potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 16 ore giornaliere

B) ESERCIZI DI TIPO "B" e "D"

(Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi similari e in tutti gli altri locali in cui viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusi quelli di cui al successivo art.6).

Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo l'esercizio:

- Dovrà effettuare un orario obbligatorio di n. 5 ore giornaliere
- Potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 20 ore giornaliere.

C) ESERCIZI DI TIPO "C"

(Esercizi di tipo "A" e "B" in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago come: sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari)

Nella fascia oraria compresa tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo l'esercizio:

- Dovrà effettuare un orario obbligatorio di n. 5 ore giornaliere
- Potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 13 ore giornaliere.
- Qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni l'orario di attività deve essere continuato e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 23.

D) Qualora le ore di apertura, in talune zone, si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall'art.8 comma 1 della legge 287/91 può modificare l'orario scelto dall'Esercente.

E) Gli esercizi di cui alle lettere A) e B) comma 1 dell'art.5 della legge 287/91 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.2 della legge regionale 40/94, a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per gli esercizi di tipologia "C" di cui al precedente punto C).

ART.2 – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

A) L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici è protratto fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

A) Dall'1 dicembre al 6 gennaio successivo compreso

B) Nei 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri

C) Dall'1 al 25 agosto compreso

D) In occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.

B) Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

ART.3 LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE

A) Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.

ART.4 – ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

A) Gli esercizi misti di ristorazione di cui alla lettera a) dell'art.5 della legge 25.08.1991 n.287 e di somministrazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente, che deve essere preventivamente comunicato al Sindaco da parte del titolare dell'esercizio.

B) Gli esercizi misti, muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione, ovvero la vendita

dei relativi generi, rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività.

ART.5 – ORARIO DEGLI ESERCIZI ANNESSI AD ALBERGHI

- A) Negli esercizi annessi agli alberghi o ad altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.

ART.6 – ORARIO DI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI

- A) Nei mezzi di trasporto, nelle mense aziendali, negli spacci degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle Comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'art.1 della presente ordinanza.

ART.7 – SCELTA DELL'ORARIO

- A) L'orario scelto dall'Esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia; può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno
- B) La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in altra sede e di modifica dell'autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.
- C) L'esercente può modificare l'orario, nel corso dell'anno, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 5 giorni prima.

ART.8 – DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

- A) E' consentito all'Esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'Esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura facoltativa intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall'art.1 lettera C) della presente ordinanza.
- B) L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
- C) In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

ART. 9 – CHIUSURA SETTIMANALE

- A) E' facoltativo osservare un'intera giornata di chiusura nel corso della settimana, fermo restando la facoltà discrezionale dell'esercente di chiudere o meno l'esercizio nel giorno

prefissato. L'esercente ha comunque l'obbligo di comunicare preventivamente il giorno di chiusura facoltativo eventualmente scelto.

- B) L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di chiusura facoltativamente osservata.

ART. 10 – CARTELLI ORARIO

- A) E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, nonché il giorno di chiusura settimanale facoltativamente osservata e la mezza giornata eventualmente prescelta.
- B) La scelta dell'orario, qualora difforme dalla disciplina del presente regolamento o per nuova determinazione, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

ART. 11 – CHIUSURA PER FERIE

Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, l'Esercente deve esporre, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle ferie, un cartello, ben visibile, che riporti il periodo di ferie.

Il Sindaco, in caso di particolari e reiterate carenze di servizio, potrà prevedere l'obbligo della comunicazione da parte dell'esercente al Comune del periodo scelto di ferie, con anticipo di 30 giorni, al fine di consentire la predisposizione di apposita turnazione.

ART.12 – DISPOSIZIONI ABROGATE

Tutte le disposizioni in materia di orari e di chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.

Massanzago, 28 settembre 2005

IL SINDACO
Dott. Alfio Gallo

